

## Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 100 - 26945 / 2010  
(numero-protocollo/anno)

**Oggetto:** autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da ubicarsi nel comune di Balangero (TO).

Impresa: **OSORIO Arlette**

Codice Impresa: **020016**

### Il Dirigente del Servizio

#### Premesso che:

- la Sig.ra Osorio Arlette, residente in Balangero (TO) – via Corio n. 33, C.F. SRORTT57E65Z110J, ha presentato alla Provincia di Torino (prot. n. 280971 del 7 aprile 2010), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di generazione elettrica con tecnologia fotovoltaica con potenza nominale di 993,6 kW*, da ubicarsi nel comune di Balangero in via Corio, su terreno censito al catasto Foglio n. 5 particelle n. 201-229;
- la Provincia di Torino, ha avviato, con nota prot. n. 332697 del 23/04/2010, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una riunione della conferenza dei servizi la cui riunione si è tenuta il giorno 26/05/10;
- l'impresa ha fornito integrazioni alla documentazione progettuale nel corso della riunione su menzionata (prot. n. 430192 del 26/05/2010) e successivamente a seguito delle richieste emerse nel corso della medesima (prot. n. 509430 del 22/06/2010).

#### Considerato che:

- l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- non sono state approvate le linee guida previste dal art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- in attesa dell'attuazione del comma 10, appena citato, nonché dell'adozione da parte della Giunta regionale dei regolamenti previsti dall'art. 5 della L.R. 3/2009, nel rispetto del riparto di competenze definito dalle norme e al fine di semplificare e di razionalizzare i procedimenti di autorizzazione dei nuovi impianti, la Provincia ha adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 40-10467 del 25/05/10 le Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili;

- le aree interessate dal progetto sono classificate dal P.R.G. del Comune di Balangero come “Ev” - Agricole soggette a vincolo idrogeologico e “EP” – Agricola di valore ambientale. Le medesime aree sono classificate dalla Carta di pericolosità geomorfologica allegata al P.R.G. in Classe IIa e IIIa.
- la realizzazione dell’impianto in oggetto necessita pertanto, oltre ai permessi di carattere edilizio-urbanistico rilasciati dal Comune su cui dovrebbe insistere l’impianto, di autorizzazione per la trasformazione di aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, secondo i disposti delle L.L.R.R. 45/1989, 44/2000 e 30/2009;
- la Legge 99/09 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha modificato in più parti il D.Lgs. 387/03, in particolare stabilendo all’art. 27, comma 42 che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

#### **Acquisito:**

- il parere del Comune di Balangero prot. n. 4172 del 22/05/2010, (protocollo della Provincia di Torino n. 422139 del 24/05/2010), in cui si trasmette la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’11/05/2010 e relativi allegati, di assenso alla realizzazione di impianto fotovoltaico da parte della Sig.ra Osorio Arlette;
- il parere favorevole del Servizio Difesa del Suolo e attività Estrattiva della Provincia di Torino (prot. n. 563639 del 12/07/2010).

#### **Visto:**

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923: “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- la legge regionale n. 45 del 9 agosto 1989: “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”;
- la legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009: “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”, che ha ridefinito il quadro delle competenze di Regione, province e comuni in relazione al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45/1989;

- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- le Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la Sig.ra Osorio Arlette alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione alla costituzione entro 90 gg dalla data di emanazione del presente provvedimento a favore della Provincia di una garanzia bancaria fideiussoria o assicurativa di importo parametrato alle spese di ripristino ambientale dell'area, che ammontano, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda, a 98.280 €, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- 3) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

### **EVIDENZIA CHE**

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato
  - decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
  - comprende tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati previsti dalle singole norme e resi dalle autorità intervenute in Conferenza;

- non prevede alcuna scadenza. Restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
  - perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga espressamente richiesta dall'impresa;
  - ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
  - deve essere conservata in copia conforme unitamente alla relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, in stabilimento a disposizione degli enti preposti al controllo;
- 
- ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
  - la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono subordinati al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A;
  - eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia;
  - l'impianto di rete per la connessione sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A. e costituisce pertanto eccezione all'obbligo di rimozione di cui al punto precedente;
  - copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica e progettuale presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Balangero, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

### **INFORMA**

Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 15/07/10

il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco PAVONE

**ALLEGATO A**
**PARTE 1: DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

 Impresa: **Osorio Arlette**

 Codice impresa: **020016**

<i>Impresa</i>	<b>Sig.ra Osorio Arlette,</b> Studio Solar design, via Rivarolo–Beltrama, Lombardore (TO)
<i>Codice Fiscale</i>	SRORTT57E65Z110J
<i>Sede Legale</i>	Balangero (TO) – via Corio n. 33 int. 49
<i>Attività dell'Impresa</i>	Persona fisica
<i>Ubicazione impianto</i>	Balangero (TO) – via Corio - Foglio n. 5, particella n. 201-229
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica

L'impianto occupa una superficie totale di circa 22.000 m<sup>2</sup> ed è costituito da:

**Campo fotovoltaico con potenza di picco complessiva di 964 kW**

- 36 gruppi di 120 moduli fotovoltaici per una superficie complessiva di 7.500 m<sup>2</sup> circa
- Moduli in silicio policristallino da 230 Wp ciascuno
- Produzione attesa di energia elettrica: 1.200 MWh/a circa
- Strutture di supporto modulari in acciaio zincato, inclinazione moduli 25°, orientamento Sud – 13° Est
- Altezza moduli dal suolo: 90 cm circa
- Canali raccolta e scolo acque meteoriche
- Piste per accesso al sito

**Vano tecnico**

- Per apparecchiature elettriche e di controllo: 4 inverter e trasformatori per connessione in rete MT 20 kV
- Superficie coperta: m 10 x 3,5, volume m<sup>3</sup> 105 circa.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di autorizzazione.

**ALLEGATO A**

**PARTE 2: PRESCRIZIONI**

Impresa: **Osorio Arlette**

Codice impresa: **020016**

1. Il sistema di regimazione delle acque meteoriche dovrà essere costantemente mantenuto, in modo da garantirne l'efficienza.
2. Durante la realizzazione della pista dovranno essere eseguiti dei rilievi speditivi che consentano di verificare la stabilità delle pareti messe a nudo dagli sbancamenti e la stabilità dei riparti; qualora venisse riscontrata la possibilità di eventuali cinematismi, dovranno essere adottate tempestivamente opportune soluzioni tecniche che consentano di garantire la stabilità delle scarpate e la sicurezza dei lavoratori.
3. Il materiale di risulta degli scavi non potrà essere abbandonato o sparso sul versante, ma dovrà essere stoccato nell'area individuata nella Tav. SD\_OSO\_G1 allegata alla documentazione progettuale, in accordo con la D.G.R. 15/02/2010 n. 24-13302.

**Connessione alla rete elettrica**

4. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione in media tensione, come da Specifica tecnica di ENEL Distribuzione S.p.A. (pratica TO084181), allegata alle integrazioni presentate in sede di conferenza dei servizi (prot. n. 430192 del 26/05/2010), in cui si evidenzia che il punto di connessione alla rete sarà lo stesso dell'impianto fotovoltaico "Osorio 1", autorizzato dalla Provincia di Torino con D.D. n. 79-10305 del 10 marzo 2010.